

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Dal 1° gennaio 2010 è entrato in vigore l'art. 146 del **Codice dei beni culturali e del paesaggio** - D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – che conferma che gli immobili e le aree di interesse paesaggistico non possono subire modifiche che rechino pregiudizio ai valori oggetto di tutela e **disciplina in modo nuovo il procedimento di autorizzazione paesaggistica.**

L'interesse paesaggistico di buona parte del territorio della città di Napoli è riconosciuto e disciplinato da una pluralità di provvedimenti, diversi per natura ed implicazioni, pertanto numerosi sono gli immobili e le aree la cui trasformabilità è subordinata all'autorizzazione paesaggistica.

Il Comune di Napoli - cui la Regione Campania ha delegato la competenza - **rilascia l'autorizzazione paesaggistica.**

Il responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica è il direttore centrale per l'Ambiente, la tutela del territorio e del mare, la struttura organizzativa incaricata dell'attività di tutela paesaggistica è la direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare (via Speranzella n° 80 cap 80132 Napoli – tel 081-7958911).

Quando un intervento che modifica lo stato dei luoghi ha per oggetto immobili e aree di interesse paesaggistico, **il servizio competente per gli aspetti edilizi**, ha il compito di **richiedere direttamente** alla direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare **il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica:**

- provvedendo preventivamente ad ottenere il **parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione edilizia integrata (CEI)**;
- fornendo il **progetto dell'intervento completo di relazione paesaggistica**, eventualmente in forma semplificata se ne ricorrono le condizioni (tutto **in quadruplica** copia ognuna delle quali costituita da elaborati, scritti e grafici, tutti **recanti il timbro della CEI**);
- segnalando se si tratta di procedura ordinaria o semplificata, di accertamento di conformità o di condono (evitando richieste per lo stesso immobile di accertamento di conformità per opere realizzate e di contestuale autorizzazione per nuove opere. In tal caso va prima richiesto il solo accertamento di conformità e poi, in caso di esito positivo, può richiedersi l'autorizzazione delle nuove opere).

La direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare prende atto del parere della Commissione edilizia integrata e verifica:

- la completezza e l'adeguatezza della documentazione;
- la compatibilità dell'intervento con il contenuto del vincolo;

- le misure di mitigazione eventualmente proposte o proponibili;
- in caso di valutazioni diverse dal parere reso dalla Cei, l'esistenza di motivi adeguati.

Alla conclusione dell'istruttoria il responsabile del procedimento **redige una relazione tecnico illustrativa che motiva la proposta di autorizzazione o diniego.**

La proposta viene sottoposta al parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici artistici ed etnoantropologici, (avvisandone l'interessato).

La Soprintendenza provvede entro 45 giorni ad emettere il parere, favorevole o contrario, in mancanza del quale non possono essere emessi né autorizzazione né diniego (se decorso il termine 45 giorni non fosse pervenuto il parere del Soprintendente, il comune ove necessario, ha facoltà di indire una conferenza dei servizi in sede alla quale sarà acquisito il parere del Soprintendente).

In caso di valutazioni contrarie, il Soprintendente prima di emettere il parere negativo comunica ai richiedenti un preavviso di diniego - ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 - affinché costoro abbiano la possibilità, entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso, di presentare delle osservazioni documentate per il riesame dell'intervento.

Ottenuto il parere del Soprintendente **il comune, entro 20 giorni, provvederà al rilascio dell'autorizzazione, in caso di parere favorevole, ovvero del diniego, in caso di parere contrario.**

Il provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica, o di diniego, sarà trasmesso (avvisando l'interessato) al servizio che **darà corso ai successivi adempimenti del procedimento edilizio per il quale è stato richiesto.**

Le autorizzazioni paesaggistiche sono efficaci per 5 anni*, trascorsi i quali nel caso in cui i lavori non siano iniziati l'esecuzione del progetto deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (se invece i lavori sono iniziati nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo).

Copia dei provvedimenti di autorizzazione e diniego viene fornita: alla Soprintendenza, alla Regione e, se competente, all'Ente parco.

L'elenco per ciascun anno **delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate**, con indicazione dell'oggetto e del luogo, **è pubblicato in questo sito** (e viene mensilmente aggiornato e trimestralmente trasmesso alla Regione e alla Soprintendenza).

* nell'ambito delle semplificazioni in materia edilizia disciplinate dall'art. 30 c. 3 della legge del 9 agosto 2013 n. 98: *E' prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91.*